

Codice A1604C

D.D. 14 luglio 2025, n. 518

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Lenciassa - codice utenza TO12311, ubicata nel Comune di Germagnano (TO) presso frazione Gritlera, alimentante l'acquedotto privato di frazione Castagnole e borgate limitrofe, sempre nel Comune di Germagnano e gestita dal Consorzio Acquedotto Gritlera.



ATTO DD 518/A1604C/2025

DEL 14/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Lenciassa - codice utenza TO12311, ubicata nel Comune di Germagnano (TO) presso frazione Gritlera, alimentante l'acquedotto privato di frazione Castagnole e borgate limitrofe, sempre nel Comune di Germagnano e gestita dal Consorzio Acquedotto Gritlera.

Il *Consorzio Acquedotto Gritlera* - attuale gestore della sorgente potabile denominata *Lenciassa*, ubicata nel Comune di Germagnano (TO) presso frazione Gritlera, alimentante l'acquedotto privato di frazione Castagnole e borgate limitrofe, sempre nel Comune di Germagnano, nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 5/5/2025 ha trasmesso la documentazione corredata dagli atti a firma dei professionisti incaricati - dott. geol. Stefania Fornelli Genot e dott. geol. Mario Naldi - a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. della stessa sorgente che, attualmente, risulta perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione*.

In relazione alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente in oggetto, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" ha reso noto che dette gestioni rappresentano forme di sussidiarietà orizzontale ai sensi del d.lgs. 23/12/2022, n. 201 e della deliberazione della Conferenza ATO/3 n. 18 del 23/11/2023, sottratte, pertanto, alla competenza regolatoria dello stesso Ente.

In attesa di perfezionare le procedure relative alla definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del normativa regionale vigente, la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato l'autorizzazione alla continuazione in via provvisoria del prelievo idrico dalla sorgente in favore del *Consorzio Acquedotto Gritlera* con la determinazione n. 360-165923 del 22/7/2002, successivamente rettificata dalla determinazione n. 166-9385 del 15/3/2012, a seguito della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 7/2/2006 con la quale il rappresentante legale del *Consorzio* ha dichiarato di avere erroneamente definito il prelievo come consumo umano e agricolo mentre l'effettivo utilizzo

praticato è esclusivamente ad uso potabile, da data antecedente al 10/8/1999.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

La sorgente *Lenciassa* è ubicata nell'area montuosa sovrastante frazione Gritlera, sul versante mediamente acclive esposto a Ovest, a una quota di circa 1.035 metri s.l.m. e risulta identificata catastalmente nella particella n. 44 del foglio di mappa n. 15. La captazione è situata in un contesto privo di antropizzazione, su di un pendio pressoché sprovvisto di copertura erbacea e/o arborea nel quale sono evidenti fenomeni connessi alla dinamica gravitativa. Per la tipologia di materiale presente, costituito soprattutto da ciottoli e blocchi anche di grosse dimensioni, la circolazione dell'acqua infiltrata avviene prevalentemente per porosità primaria all'interno dei depositi detritici, per le caratteristiche dei quali si può ipotizzare una forte influenza degli apporti meteorici alla falda presente all'interno dei depositi stessi.

La sorgente è costituita da una galleria drenante disposta parallelamente al versante lunga circa 13 metri, da cui le acque vengono collettate in vasche di decantazione e immesse nell'impianto di distribuzione che, tramite due vasche intermedie, porta la risorsa a destinazione.

All'interno della galleria drenante si individuano due differenti emergenze idriche:

- l'emergenza primaria è localizzata in corrispondenza del termine della galleria drenante e affiora direttamente dai blocchi di roccia visibili; a circa metà della galleria è presente un tramezzo di separazione del cunicolo da cui parte la tubazione che colletta queste acque direttamente nelle vasche di decantazione situate nel locale tecnico; questo tramezzo è stato realizzato perché il Consorzio preleva sostanzialmente per i suoi scopi solo l'acqua di questa emergenza;
- l'emergenza secondaria è invece localizzata in corrispondenza del tratto della galleria drenante a ridosso del locale tecnico e avviene attraverso il muro di contenimento in pietra che delimita il lato di monte della struttura; tale risorsa idrica viene utilizzata solamente in casi eccezionali da parte del Consorzio e normalmente viene convogliata, con apposita tubazione, direttamente dalla galleria al troppo pieno esterno e restituita al terreno, senza venire raccolta all'interno delle vasche di decantazione e quindi nell'impianto di distribuzione.

A monte della galleria drenante, all'interno della recinzione di protezione della captazione e per l'intera larghezza dell'area recintata (circa 23 metri di estensione), è presente una trincea di profondità di circa 0,7-1 metro e larghezza di circa 0,5-0,7 metri che consente la raccolta delle acque di scorrimento superficiale e il loro convogliamento in area esterna alla zona di captazione, impedendo la loro infiltrazione e captazione da parte della galleria drenante.

Non disponendo di dati precisi in merito alle precipitazioni piovose/nevose nell'area, né di serie storiche di misura delle portate della sorgente, dal momento che non sono state eseguite misure in continuo del flusso idrico indispensabili per calcolare il tempo di dimezzamento della portata massima annuale - così come previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 - la vulnerabilità dell'acquifero alimentante l'emergenza è stata stimata secondo il metodo base GNDCI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato; in particolare, la sorgente in esame ricade all'interno della situazione idrogeologica identificata come *falda libera in materiali alluvionali (da grossolani a medi) senza alcuna protezione* e risulta alimentata da un acquifero superficiale caratterizzato da un grado di vulnerabilità intrinseca elevato in riferimento ai possibili fenomeni di inquinamento (assenza di copertura vegetale a protezione dell'area di ricarica).

La proposta di definizione è stata quindi determinata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato la vulnerabilità intrinseca specifica dell'acquifero come elevata e la conformazione del territorio in cui è situata la stessa al fine di stimare l'estensione del bacino imbrifero sotteso: tale valutazione è stata eseguita considerando la presenza di spartiacque geomorfologici e idrogeologici e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri

lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie di 3.200 metri quadrati;

- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalla captazione, per una superficie complessiva di 52.887 metri quadrati; tale zona ricade interamente all'interno del detrito di falda in cui è pressoché assente la copertura vegetale, mentre nel settore idrogeologicamente più a monte si riscontra, in generale, una maggiore presenza di vegetazione;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 253.013 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati *“Tavola: 7 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nella Frazione Gritlera, Comune di Germagnano (TO) - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia della sorgente su base catastale - Scala 1:5.000”* e *“APPENDICE C – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia”*, estratti conformemente dalla relazione a firma dei professionisti incaricati - dott. geol. Stefania Fornelli Genot e dott. geol. Mario Naldi - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che l'area di salvaguardia non comporta, in generale, particolari conseguenze sulla fruibilità territoriale, dal momento che ricade totalmente all'interno del detrito di falda di alta quota parzialmente vegetato, priva di qualunque tipo di insediamento antropico e di possibilità di pascolo o stabulazione animale. All'interno dell'area di salvaguardia non sono stati individuati centri di pericolo significativi, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale; nell'area non sono presenti né attività agricole, né di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 18/3/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che, nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano, ha effettuato negli ultimi 2 anni (2023-2024) prelievi presso la rete idrica afferente l'acquedotto consortile, sottolineando che le analisi sono risultate conformi alla normativa vigente sia relativamente ai parametri chimici che a quelli microbiologici ricercati.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), con nota agli atti dell'amministrazione non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

Il Comune di Germagnano (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione

trasmessa, con nota in data 10/4/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha comunicato il proprio nulla osta in merito alla definizione proposta.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20, in data 15/5/2025.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda all'adeguamento, sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata in modo da evitare lo stazionamento di animali selvatici (anche se l'area non si presta a fornire un ambiente a loro congeniale per la presenza di roccia e poca vegetazione) a ridosso della captazione e al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la determinazione n. 360-165923 del 22/7/2002, con la quale la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato provvisoriamente il *Consorzio Acquedotto Gritlera* alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile e agricolo tramite la sorgente in esame, ubicata nel Comune di Germagnano presso frazione Gritlera e alimentante l'acquedotto privato di frazione Castagnole e le borgate limitrofe;

vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 7/2/2006 con la quale il rappresentante legale del *Consorzio* ha dichiarato alla Città Metropolitana di Torino di avere erroneamente definito il prelievo come consumo umano e agricolo mentre l'effettivo utilizzo praticato è esclusivamente ad uso potabile, da data antecedente al 10/8/1999;

vista la determinazione n. 166-9385 del 15/3/2012, con la quale la Città Metropolitana di Torino ha rettificato la propria precedente determinazione n. 360-165923 del 22/7/2002;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 18/3/2025 - prot. n. 0030081;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest);

vista la nota del Comune di Germagnano (TO), in data 10/4/2025 - prot. n. 1333/2025, di presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota del *Consorzio Acquedotto Gritlera*, in data 5/5/2025, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 30/4/1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/1/1997, n. 13 (vigente dal 28/5/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

determina

- a. L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Lenciassa* - codice utenza TO12311, ubicata nel Comune di Germagnano (TO) presso frazione Gritlera, alimentante l'acquedotto privato di frazione Castagnole e borgate limitrofe, sempre nel Comune di Germagnano e gestita dal *Consorzio Acquedotto Gritlera*, è definita come risulta negli elaborati "*Tavola: 7 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nella Frazione Gritlera, Comune di Germagnano (TO) - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia della sorgente su base catastale - Scala 1:5.000*" e "*APPENDICE C – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia*", estratti conformemente dalla relazione a firma dei professionisti incaricati - dott. geol. Stefania Fornelli

Genot e dott. geol. Mario Naldi - e allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.
- c. Il gestore della captazione - *Consorzio Acquedotto Gritlera* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata in modo da evitare lo stazionamento di animali selvatici (anche se l'area non si presta a fornire un ambiente a loro congeniale per la presenza di roccia e poca vegetazione) a ridosso della captazione e al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dei manufatti di presa.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
 - alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della sorgente *Lenciassa - Consorzio Acquedotto Gritlera* - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest).
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Germagnano, affinché lo stesso provveda a:
 - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione e i sentieri e le piste che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (Vigente dal 28/5/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione*

trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



APPENDICE C

Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia

NOTA

Nell'indicazione delle particelle appartenenti alle aree di salvaguardia si sono considerate tutte le particelle, ossia anche quelle già comprese in un'area di salvaguardia più interna.

LENCIASSA

Zona di tutela assoluta			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
15	44	Agricolo	Parziale

Zona di rispetto ristretta			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
15	44	Agricolo	Parziale
15	51	Agricolo	Parziale
15	68	Agricolo	Parziale
15	77	Agricolo	Parziale

Zona di rispetto			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
15	44	Agricolo	Parziale
15	45	Agricolo	Totale
15	49	Agricolo	Totale
15	50	Agricolo	Totale
15	51	Agricolo	Totale
15	53	Agricolo	Parziale
15	68	Agricolo	Parziale
15	69	Agricolo	Totale
15	70	Agricolo	Totale
15	77	Agricolo	Totale
15	78	Agricolo	Totale
69	11	Agricolo	Parziale